

Bruxelles, 27 febbraio 2026
(OR. en)

6696/26

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0305(NLE)**

**FRONT 48
COWEB 20
MIGR 57**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio riguardante la conclusione, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina Adozione

1. Il 18 novembre 2022 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina.
2. L'obiettivo dell'accordo è, sulla base dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624¹, autorizzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a inviare squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente in Bosnia-Erzegovina.

¹ GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

3. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del progetto di accordo sullo status da parte della Commissione e della Bosnia-Erzegovina. Il 28 novembre 2024 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina, nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo². La decisione relativa alla firma è stata adottata dal Consiglio il 27 gennaio 2025 e l'accordo è stato firmato l'11 giugno 2025 a Bruxelles, con riserva della sua conclusione in data successiva.
4. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
5. Il 27 gennaio 2025 il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione dell'accordo e il testo dell'accordo.
6. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen³. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
8. Il 21 gennaio 2026 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo⁴ e ha incaricato la sua presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina.

² Docc. 16475/24 +ADD 1+ ADD 2 e 16476/24 +ADD 1.

³ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁴ Doc. P10_TA(2026)0011

9. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- adottare, tra i punti "A", la decisione relativa alla conclusione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 16666/24, e
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.

Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.
